



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO DI PORTO GARIBALDI

ORDINANZA N° 53/2017

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Porto Garibaldi

- Vista:** la mail PEC della Società ANFIBIA S.r.l. di Ferrara, assunta a protocollo n. 10744 del 16.10.2017, con la quale richiede l'emissione di una ordinanza che disciplini gli aspetti di sicurezza della navigazione relativamente alle attività di rilievi batimetrici di alcuni specchi acquei antistanti il litorale del comune di Comacchio;
- Visto:** la comunicazione della Regione Emilia Romagna – Servizio Area Reno e Po di Volano - assunta a protocollo n. 10773 del 17.10.2017;
- Vista:** la Determinazione n. 2940 del 19.09.2017 con la quale la Regione Emilia-Romagna affida alla Società ANFIBIA S.r.l. di Ferrara le attività di rilievo;
- Visto:** il Decreto n°46/2015 dd. 16/04/2015 della Direzione Marittima di Ravenna, recante individuazione delle acque promiscue dei Compartimenti Marittimi di Ravenna e Rimini e recante specifiche per la regolamentazione delle correlate attività;
- Ritenuto:** necessario disciplinare l'attività dei rilievi batimetrici, ai fini della sicurezza della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare e del regolare svolgimento delle operazioni stesse, che la Società ANFIBIA S.r.l. di Ferrara eseguirà con l'ausilio della M/B Anfibia – CI3766 -;
- Vista:** la Convenzione Internazionale per la prevenzione degli abbordi in mare (COLREG '72), resa esecutiva con Legge n°1085 del 21 dicembre 1977 s.m.i.;
- Visti:** gli artt. 62 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto:** il decreto legislativo 14 Luglio 2005, n.171 e, in particolare, l'art. 53;
- Vista:** la Legge 18 giugno 2009 n° e, in particolare, l'art. 32, comma 1;

RENDE NOTO CHE

dal 23 ottobre 2017 e fino al 19 novembre 2017, esclusivamente in orario diurno ed in condizioni meteomarine previste ed assicurate favorevoli, gli specchi acquei antistanti le località di Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi del Comune di Comacchio (FE), ricomprese fra i punti di seguito elencati (Datum WGS '84) e meglio evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante del presente provvedimento, saranno oggetto di rilievi batimetrici con strumentazione single e multi beam a cura della Società ANFIBIA S.r.l. di Ferrara:

LIDO DELLE NAZIONI

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
01	44°44'51" N	012°14'45"E
02	44°44'48" N	012°15'22"E
03	44°44'30" N	012°15'20"E
04	44°44'33" N	012°14'41"E

LIDO DI POMPOSA

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
01	44°44'33" N	012°14'41"E
02	44°43'36" N	012°14'30"E
03	44°42'55" N	012°15'19"E
04	44°42'58" N	012°14'28"E

LIDO DEGLI SCACCHI

PUNTO	LATITUDINE	LONGITUDINE
01	44°44'21" N	012°14'25"E
02	44°42'21" N	012°15'16"E
03	44°41'55" N	012°15'15"E
04	44°41'55" N	012°14'23"E

Ai fini delle suddette operazioni sarà impiegato il mezzo nautico di seguito elencato:

- Motobarca "ANFIBIA" – CI3766.

ORDINA

Articolo 1

(Prescrizioni relative alla disciplina della navigazione in prossimità dell'area di intervento)

Nel periodo di cui al “*Rende noto*” e nelle immediate vicinanze degli ambiti d'intervento in premessa indicati e meglio descritti nell'acclusa planimetria, tutte le unità in navigazione/transito nelle immediate vicinanze, dovranno osservare le seguenti prescrizioni:

- mantenersi ad una distanza non inferiore al mezzo miglio dalla M/b “ANFIBIA;”
- procedere alla minima velocità di manovra consentita e comunque tale da non ingenerare modo ondoso pericoloso per l'unità e per il personale operante;
- manovrare secondo le vigenti disposizioni del “*Regolamento per prevenire gli abbordi in mare*”, adottando tutte i più idonei accorgimenti per evitare l'ingenerarsi di situazioni pericolose per la sicurezza della navigazione;
- prestare la massima attenzione a tutti i segnali ottici e/o sonori che possano provenire dall'unità impegnata nei lavori;
- laddove opportuno, comunicare via radio con l'unità impegnata nei lavori, al fine di stabilire un reciproco contatto utile ai fini della sicurezza della navigazione;
- segnalare tempestivamente all'Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi ogni situazione di pericolo, anche potenziale, che dovesse essere rilevata in relazione alla sicurezza della navigazione ed all'incolumità di persone e/o cose;
- non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo occupato dal suddetto mezzo nautico operante, ed osservare le indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o dall'Autorità Marittima.

Articolo 2

(Prescrizioni particolari per il mezzo nautico impiegato nei lavori)

Il Comandante del mezzo navale impiegato nelle operazioni in questione dovrà osservare le seguenti prescrizioni:

- operare all'interno delle zone autorizzate e meglio individuate nell'allegata planimetria;
- prima dell'inizio giornaliero delle operazioni, prendere visione e/o conoscenza degli “*Avvisi ai Naviganti*” e dei “*Bollettini Meteo*”;
- eseguire le attività di rilievo in presenza di condizioni meteo marine favorevoli e buona visibilità;
- assicurare l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF;
- comunicare quotidianamente via radio/telefono (0533/327141) all'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione l'orario di inizio/termine dei lavori e di uscita/rientro da/per l'ormeggio assegnato, nonché il numero di mezzi impegnati nelle operazione e relativo personale impiegato;
- comunicare ogni elemento avente riflessi sulla sicurezza della navigazione e/o delle lavorazioni in ambito portuale;
- esporre i segnali prescritti dal Regolamento Internazionale per prevenire gli Abbordi in mare di cui alla Convenzione COLREG '72 in premessa richiamata;
- prestare particolare attenzione ad eventuali unità in transito che dovessero pericolosamente avvicinarsi alle zone di lavoro, provvedendo a comunicare via radio con le

stesse e/o, se del caso, ad emettere appositi segnali ottico-acustici per attirarne l'attenzione ed invitarle ad allontanarsi;

- adottare ogni utile accorgimento atto a prevenire possibili incidenti, secondo la diligenza richiesta dall'ordinaria perizia marinaresca;
- durante l'esecuzione dei lavori prestare la massima attenzione, curando in particolar modo che siano sempre garantite la sicurezza della navigazione e l'incolumità di persone e cose. In caso di insorgenza di situazioni di pericolo, anche solo parziale, i lavori devono essere immediatamente sospesi dandone contestualmente notizia all'Ufficio Circondariale Marittimo in intestazione;
- attenersi a tutte le disposizioni impartite con il presente atto, ovvero successivamente da parte di questa Autorità Marittima.

Articolo 3

(Prescrizioni operative per l'esecuzione dei lavori)

L'Impresa esecutrice dei lavori (a cui carico incombe l'obbligo di notificare la presente Ordinanza al Comando di bordo del mezzo impiegato nelle operazioni, tenendone copia opportunamente firmata per presa visione ed integrale comprensione, da esibire ad eventuale richiesta) ed il Comando di bordo del mezzo impiegato nelle operazioni, ognuno per quanto di rispettiva competenza, dovrà/dovranno:

- porre in essere ogni accorgimento al fine di evitare qualsiasi forma di inquinamento marino, secondo le disposizioni vigenti in materia;
- provvedere a segnalare opportunamente in mare eventuali ostacoli per la navigazione che dovessero crearsi in relazione ai lavori eseguiti, dandone immediata informazione all'Autorità Marittima in intestazione;
- munirsi di ogni altra eventuale autorizzazione e/o nulla osta prescritto dalle norme relative all'esercizio dell'attività in argomento;
- impiegare mezzi nautici muniti di apposita copertura assicurativa per danni, a persone e/o cose, derivanti dall'esecuzione dei lavori di cui trattasi ed utilizzare attrezzature tecniche in possesso di tutte le certificazioni di sicurezza/tecniche in corso di validità;
- impiegare personale marittimo e tecnico qualificato per la tipologia dei lavori da eseguire e regolarmente assicurato ai fini antinfortunistici;
- assicurare l'osservanza delle norme antinfortunistiche, d'igiene e sicurezza del lavoro a bordo e di salvaguardia della pubblica incolumità prevista dalla normativa vigente adottando ogni utile accorgimento atto allo scopo;
- sospendere i lavori qualora se ne ravvisi la necessità e, comunque, su richiesta anche solo verbale dell'Autorità Marittima.

Articolo 4

(Sanzioni)

I trasgressori delle norme contenute nella presente ordinanza, qualora il fatto non costituisca diverso o più grave reato, saranno puniti ai sensi degli articoli 1164, 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e se alla condotta di un'unità da diporto, incorrono nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo 18.07.2005, n°171 – Codice sulla Nautica da Diporto – e saranno ritenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni che dovessero derivare a terzi (persone o cose) o all'ambiente marino dall'inosservanza delle disposizioni sopra impartite.

Articolo 5
(Disposizioni finali e pubblicazione)

L'Amministrazione Marittima è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali danni che dovessero derivare a persone e/o a cose, direttamente o indirettamente, in conseguenza dello svolgimento delle attività dei rilievi batimetrici.

La presente ordinanza viene emanata esclusivamente ai fini marittimi e vengono fatte salve le prerogative di altre Amministrazioni/Enti eventualmente competenti per il rilascio di specifiche autorizzazioni.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità è assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio e con la relativa pubblicazione sul sito istituzionale www.guardiacostiera.it/porto-garibaldi.

Porto Garibaldi, lì 20 ottobre 2017

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Angelo MERICO

documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgvo 82/2005 art.21

ALLEGATO ALL'ORDINANZA N° 53/2017 IN DATA 20.10.2017

